



Città di Nichelino
Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE O PROFESSIONALE

**Approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 142 del 26.11.2024**

Indice generale

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo	3
Art. 2 Presupposti per il conferimento	4
Art. 3 Selezione degli esperti mediante procedure comparative	6
Art. 4 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative	6
Art. 5 Affidamento incarichi diretti	7
Art. 6 Formalizzazione dell'incarico)	8
Art. 7 Norme procedurali	8
Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	9
Art. 9 Pubblicità degli incarichi	9
Art. 10 Spesa autorizzata	10
Art. 11 Abrogazioni	10

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento fa parte del corpus degli atti regolamentari in materia di organizzazione del Comune di Nichelino e disciplina il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244; dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; dell'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i..

2. Per incarichi di lavoro autonomo si intendono:

- a) incarichi di studio, consistenti in attività di studio e di soluzione di questioni complesse;¹
- b) incarichi di ricerca, consistenti nel reperimento, raccolta e sistemazione di materiali e di informazioni nell'ambito di un programma di ricerca;
- c) incarichi di consulenza, consistenti nella formulazione di pareri sull'attività dell'ente;
- d) incarichi di collaborazione, nella forma della prestazione occasionale o dell'incarico professionale, diversi da quelli di studio, ricerca e consulenza.

3. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pari opportunità.

4. Le presenti disposizioni sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento del numero e del costo complessivo degli stessi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane impiegate.

5. Le presenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a fronte di attività esercitabili in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi professionali attinenti i servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023;

1 Le Sezioni Riunite della Corte dei conti nella delibera n. 6/2005, richiamata da consolidata giurisprudenza contabile, ha distinto:

a) gli incarichi di studio, da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico (...). I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa";

b) le consulenze vere e proprie, sono da intendersi come richieste di pareri ad esperti e con esse l'amministrazione intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi;

c) gli incarichi di ricerca, i quali si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione affidante l'incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell'amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato.

b) ai servizi forniti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio del Comune, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti l'attività notarile;²

c) ai servizi che il Codice dei contratti considera appalti esclusi.³

Art. 2 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ed essere correlato ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) il preventivo accertamento, per mezzo di una reale e documentata ricognizione, dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune, sia da parte del Dirigente/Elevata qualificazione delegata (di seguito E.Q.) che intenda affidare l'incarico esterno, previa presentazione di un'adeguata motivazione, sia da parte degli altri Dirigenti che abbiano, all'interno del proprio settore, in dotazione le medesime professionalità, da intendere come profili professionali. A questi fini il Dirigente/E.Q. che intende affidare l'incarico esterno, invierà preliminarmente comunicazione scritta, completa dell'indicazione della professionalità richiesta, al fine di verificare che questa sia assente e/o non disponibile anche negli altri settori interessati. Dell'esito di tale verifica è dato atto nella determinazione di conferimento dell'incarico;

2 I servizi notarili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/ 2023), per l'esplicita esclusione disposta dall'art. 56, comma 1, lett. h), punto 4) dello stesso codice. Ai contratti esclusi in base all'articolo 13, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui comportino opportunità di guadagno economico anche indiretto, devono essere affidati nel rispetto dei principi generali, richiamati agli articoli 1, 2 e 3, e cioè il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio dell'accesso al mercato.

3 Secondo l'art. 222 comma 3 lettera a) del Codice, "nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: a) **vigila sui contratti pubblici**, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, **nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice**". Resta pertanto l'obbligo del pagamento del contributo all'ANAC e la tracciabilità mediante l'acquisizione del CIG (TAR Lazio, sentenza n. 9492/2024). Il legislatore prosegue il Tar, **assoggetta espressamente** alla vigilanza dell'Anac anche i servizi legali consistenti nell'affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d'opera.

In merito alla pubblicazione degli incarichi legali, sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016, ANAC con le linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, pur sottoponendo detti affidamenti ai principi di cui all'articolo 4 Codice dei Contratti (affidamento servizi esclusi), qualificano la rappresentanza legale come contratto d'opera, sul solco del parere reso dal Consiglio di Stato, espressa nella sentenza n. 2730/2012. Di diverso avviso è, invece, la magistratura contabile, la quale qualifica come appalto di servizi il patrocinio legale (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, delibere n. 74-153/2017, 4-35-82-105-144/2018).

Conclusivamente, si ritiene che, motivando adeguatamente, anche con riferimento alla delibera Corte dei Conti n. 144/2018, gli incarichi di patrocinio legale vadano correttamente pubblicati nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", mediante l'inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, acquisendo il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG).

c) la prestazione in tutti i casi deve essere temporanea e altamente qualificata e la professionalità del collaboratore da incaricare deve essere desumibile in modo chiaro e oggettivo da *curriculum* probante e documentato. Non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati per ciascuna prestazione durata, luogo, oggetto e compenso previsto per la stessa;

e) gli incarichi individuali sono assegnabili esclusivamente a esperti "di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", intendendo come tale di norma la laurea quadriennale o quinquennale, con eventuale iscrizione all'albo, o laurea triennale con l'aggiunta di percorsi didattici universitari completi (es. Master) ma anche diverso titolo universitario che si caratterizzi come specialistico e comporti l'iscrizione ad un albo e/o la non fungibilità, o altro titolo abilitante all'esercizio di professioni specifiche (es. diploma di conservatorio).

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Non è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e rese con modalità di esecuzione organizzate dal Comune anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.

3. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente regolamento:

- i soggetti in quiescenza, fatti salvi gli incarichi e le collaborazioni gratuite;
- coloro che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento dell'incarico o in situazioni di conflitto d'interesse.

4. L'assenza delle cause di esclusione e l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei candidati resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora a seguito di verifica esperita sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più cause ostative al conferimento dell'incarico, il soggetto affidatario è dichiarato decaduto, fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

5. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Dirigente/E.Q. deve attestare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1 e dare atto di avere verificato l'assenza di cause di esclusione o conflitti di interesse di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di collaborazione occasionale, mediante procedure comparative con specifici avvisi da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente, per un periodo di almeno quindici giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) la professionalità richiesta;
- f) i criteri di selezione di cui all'art. 4;
- g) il termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Dirigente/E.Q. dell'area/servizio presso cui sarà svolto l'incarico procede alla selezione o all'affidamento ai sensi del successivo art. 5 dopo aver esperito le procedure di verifica dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e degli altri presupposti per il conferimento.

2. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, valutando, in termini comparativi, le proposte presentate, utilizzando, in tutto o in parte, i seguenti criteri orientativi:

- titoli posseduti ed esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico (anche precedentemente maturate presso lo stesso Ente);
- risultanze degli eventuali colloqui valutativi;
- competenze professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'analisi delle proposte operative, se richieste dall'avviso;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali (rispetto al termine assegnato);
- proposta economica.

3. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Dirigente/E.Q. presso cui sarà svolto l'incarico, può definire ulteriori criteri di selezione.

4. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano le procedure per l'affidamento dell'incarico.

5. Della procedura di valutazione si redige un verbale, allegato al provvedimento di affidamento quale parte integrante.

Art. 5 - Affidamento incarichi diretti

1. L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale o di collaborazione meramente occasionale, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) procedura comparativa senza esito (ad es. nessuna offerta appropriata, nessuna candidatura idonea) purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, scientifica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; rientrano in tale ipotesi le collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita *intuitu personae* (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a commissioni di concorso o di gara, singola docenza, ecc.) per corrispettivi di importo inferiore a € 1.000,00;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, scientifica o culturale non comparabili coordinate da università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche con le quali il Comune abbia stipulato protocollo d'intesa, convenzione o accordo che definisca le finalità e le modalità della cooperazione;
- e) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- f) per assoluta urgenza, connessa alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico, determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o a un evento eccezionale, purché l'urgenza non derivi da comportamenti dell'Amministrazione.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto del principio di rotazione.

3. Non vi è l'obbligo di procedure pubbliche comparative:

- a) per la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009;
- b) alle prestazioni professionali di supporto, consulenza, studio e strategia all'attività di comunicazione istituzionale di cui alla Legge n. 150/2000, qualora non sussistano uffici o strutture a ciò deputati, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro o del contenuto altamente specialistico e professionale delle prestazioni richieste⁴;

4 In merito alla figura del portavoce la Corte dei Conti Liguria nel parere n. 7/2011 si è così espressa: "Come emerge anche dalla relazione della Camera dei Deputati, la Legge 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull'efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa"; ed ancora "La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie". La Corte dei Conti (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato) nella deliberazione n. 19/2015 ha evidenziato, in

c) per gli incarichi a componenti esterni delle commissioni obbligatorie per legge (ad es. commissioni di concorso, gara, selezione);

d) al/la referente dell'Organismo di Composizione della Crisi costituito ai sensi dell'art. 15 della Legge 3 del 27/01/2012 e s.m.e.i..

4. Gli incarichi di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web ed alle comunicazioni agli enti preposti al controllo.

Art. 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. Il Dirigente/E.Q. formalizza l'incarico, anche di natura occasionale, conferito mediante stipulazione di un contratto-tipo, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico o la lettera contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata: della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto, essendo la proroga, da predisporre con atto motivato, ammessa solo limitatamente al completamento di un'attività avviata, per ritardi non imputabili all'incaricato e fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati; del luogo di espletamento dell'incarico; dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente; delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della necessità di tali prestazioni professionali; in particolare i contratti possono prevedere forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, ma non possono mai contemplare termini di orario o vincoli di subordinazione; del compenso, che deve essere correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione, si terrà conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità non solo sulla base delle leggi di mercato ma anche sulla base dei trattamenti economici previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, all'incaricato deve essere consegnato il Codice di comportamento del Comune di Nichelino, previa sottoscrizione di ricevuta dell'avvenuta consegna.

4. La violazione, da parte dell'incaricato, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento determina la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.

Art. 7 - Norme procedurali

1. Le condizioni regolanti il conferimento dell'incarico, in tutti i casi e in tutte le forme, devono essere allegate, in bozza alla determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente/E.Q. competente, nel rispetto delle norme e procedure vigenti.

2. Gli atti di affidamento di incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza

relazione alla figura del portavoce, il carattere di fiduciarietà che connota l'affidamento di incarichi *intuitu personae*, ponendo il relativo conferimento fuori del perimetro degli incarichi per i quali è previsto lo svolgimento di una procedura comparativa.

devono essere corredati dalla valutazione dell'organo di Revisione ai sensi dell'art. 1, comma 42, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. In caso di incarichi di prestazione occasionale, la determinazione verrà comunicata al Centro per l'impiego come disposto dall'art. 1 commi 1180 e seguenti della L. 296/2006.

4. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, il Dirigente/E.Q. deve acquisire l'autorizzazione prescritta e svolgere gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 165/01, dando comunicazione dell'incarico al Servizio Personale per l'inserimento dello stesso nell'Anagrafe delle prestazioni.

5. Ciascuna Area, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005 n. 266, provvede alla trasmissione degli atti di spesa di importo superiore a € 5.000 alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente/E.Q. che ha conferito l'incarico ne verifica il corretto svolgimento, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il Dirigente/E.Q. verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Art. 9 - Pubblicità degli incarichi

1. I Dirigenti/E.Q. che conferiscono gli incarichi curano la tempestiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dei dati relativi agli atti di conferimento e delle informazioni riguardanti i titolari di incarico, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013 e s. m. e i., e precisamente:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

e) l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

2. Ciascun Responsabile del procedimento provvede alla comunicazione degli incarichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i. (Anagrafe delle Prestazioni) fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi all'incarico (curriculum, dichiarazione di cui al precedente comma 1 lettera c e attestazione di cui al medesimo comma lettera e).

3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001 e s. m. e i., sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

4. Gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche agli incarichi gratuiti.

5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al precedente comma 3, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente/E.Q. che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

6. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 10 - Spesa autorizzata

1. La spesa annua complessiva per gli incarichi di cui al presente regolamento è desumibile dagli atti di Bilancio e di Programmazione approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 11 - Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 02/12/2008.